

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1271)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1985

Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che questo Ministero formula trova il suo fondamento nella necessità di adattare l'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) alle attuali esigenze finanziarie dell'ente.

Si precisa che l'UNIDROIT è un'organizzazione internazionale, promossa e sostenuta dal Governo italiano sin dalla sua origine, che risale al 1926.

Attualmente essa è fondata sull'Atto istitutivo del 21 aprile 1940, attualmente vigen-

te, il quale contiene lo Statuto internazionale dell'ente. La condizione giuridica dell'UNIDROIT nell'ordinamento italiano è regolata da un apposito accordo di sede tra l'Italia e l'Istituto, concluso il 12 dicembre 1969.

Al punto 1, l'articolo 16 di detto Statuto, nella sua attuale formulazione, dispone:

« Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base

du Gouvernement italien promoteur, que celui-ci déclare fixer à la somme de 60 millions de lires italiennes par an, et les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants ».

È da notare che il contributo annuale italiano è stato ritoccato in seguito in due occasioni: una prima volta con la legge 24 dicembre 1974, n. 710, che lo ha portato a 80 milioni, ed una seconda volta con la legge 24 dicembre 1979, n. 672, che lo ha aumentato a 150 milioni.

Tali aumenti, con l'andar del tempo, sono apparsi insufficienti a mantenere ad un livello finanziariamente costante il contributo italiano, dato il progressivo deprezzamento della moneta. D'altra parte essi erano ogni volta dipendenti da una legge *ad hoc*, di limitata validità temporale.

Allo scopo di dare all'UNIDROIT la possibilità di realizzare una politica di bilancio meno aleatoria e tale da permettere lo svolgimento regolare e programmato nel tempo delle attività dell'Istituto, il Segretariato dell'Istituto ha studiato, con le competenti Autorità italiane (Ministero degli esteri, Ministero del tesoro), una soluzione che consenta una adeguata continuità del contributo italiano.

Essa consta di tre elementi: *a*) l'aumento del contributo italiano annuale a lire 300 milioni, a datare dal 1985; *b*) la possibilità della revisione ogni triennio di detto contributo; *c*) un adattamento dell'articolo 16 dello Statuto al nuovo sistema.

Per quanto riguarda i punti *a*) e *b*) il sistema è già previsto dalle disposizioni della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985). Infatti nella Tabella B allegata

a tale legge, tra le voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, figura l'aumento del contributo all'UNIDROIT nella misura di lire 150 milioni per gli anni 1985, 1986 e 1987 (vedi Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984, p. 60).

Per quanto concerne il punto *c*) l'Assemblea generale dell'Istituto, tenutasi il 9 novembre 1984, ha deciso, conformemente all'articolo 19 dello Statuto organico dell'UNIDROIT, di emendare il punto 1 dell'articolo 16 dello Statuto stesso nel seguente testo:

« Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouvernement italien promoteur, telle qui approuvée par le Parlement italien, et que ledit Gouvernement déclare fixer à compter de l'année 1985 à la somme de 300 millions de lires italiennes par an, laquelle pourra être révisée à l'expiration de chaque période triennale par la loi d'approbation du budget de l'Etat italien, ainsi que les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants ».

Il testo soprascritto rispecchia esattamente le sopraindicate esigenze, cosicchè si auspica che il disegno di legge possa essere approvato dal Parlamento.

Attualmente hanno già aderito all'emendamento i seguenti Stati: Norvegia, Israele, Regno Unito, Francia, Paraguay, Corea, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Irlanda del Nord.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo 1 a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto medesimo.

Art. 3.

1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672, viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 150 milioni per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Résolution portant amendement au Statut Organique de l'Institut
(adopté le 9 november 1984)**

L'ASSEMBLEE GENERALE

Vu l'article 19 du Statut Organique de l'Institut international pour l'unification du droit privé:

DÉCIDE

d'approuver l'amendement de l'alinéa 1er de l'article 16 dans le texte suivant:

« Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouvernement italien promoteur, telle qu'approuvée par le Parlement italien, et que ledit Gouvernement déclare fixer à compter de l'année 1985 à la somme de 300 millions de liras italiennes par an, laquelle pourra être révisée à l'expiration de chaque période triennale par la loi d'approbation du budget de l'Etat italien, ainsi que les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants ».

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Risoluzione relativa all'emendamento allo Statuto organico dell'Istituto (adottata il 9 novembre 1984).

L'ASSEMBLEA GENERALE, visto l'articolo 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

DELIBERA

d'approvare la modifica del primo comma dell'articolo 16 nel testo seguente:

« Le spese annuali relative al finanziamento ed al mantenimento dell'Istituto saranno coperte dalle entrate iscritte nel bilancio dell'Istituto, che comprenderanno particolarmente il contributo ordinario di base del Governo italiano promotore, così come approvato dal Parlamento italiano, e che il Governo dichiara di fissare a decorrere dall'anno 1985 nella somma di lire italiane 300 milioni per anno, la quale potrà essere revisionata alla scadenza di ciascun periodo triennale dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato italiano, nonchè i contributi annuali degli altri Governi partecipanti ».